



**TRIBUNALE DI GENOVA**  
**Sezione lavoro**

Il Giudice,

nel procedimento ex art 28 Statuto dei Lavoratori  
avente nr 2610 /2016

osserva

Con ricorso depositato il 5.7.2016 UILTUCS di Genova e della Liguria conveniva in giudizio [redacted] pa per sentir accertare la sussistenza di una condotta antisindacale posta in essere dalla società nei confronti dell'organizzazione sindacale precedente, poiché:

1. in data 8.4.2016 disponeva il trasferimento della sig.ra **Pellucci** [redacted], RSA dall'unità produttiva mensa aziendale di **Fincaletti** di Genova Sestri Ponente all'unità produttiva Maridrogarfico, senza preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza e quindi in violazione dell'art 22 Stat. Lav.;
2. in data 9.6.2016, dopo aver ritirato il provvedimento di trasferimento citato a seguito delle doglianze della UILTUCS, disponeva nuovo trasferimento della sig. ra **Pellucci** presso il Bar dell' Ospedale San Martino di Genova, ancora una volta in violazione delle menzionate prerogative sindacali;
3. in data 14.6.016, dopo le ulteriori rimostranze dell'O.S., l'azienda provvedeva a formulare alla lavoratrice una contestazione disciplinare (cui non seguiva l'applicazione di alcuna sanzione) per avere essa Pellucci asseritamente invitato le proprie colleghe a non lavorare in data 2 giugno 2016, adducendo il mancato riconoscimento in busta paga della maggiorazione per lavoro festivo.



Ritenendo il complesso di tali attività contrarie alle prerogative del sindacato, UILTUCS chiedeva la cessazione di ogni condotta in tal senso posta in essere da ~~Serenissima Ristorazione~~, nonché la revoca del provvedimento di trasferimento della lavoratrice .

Si costituiva ~~Serenissima Ristorazione~~ spa, contestando l'antisindacalità delle condotte ad essa addebitate , rilevando:

- l'insussistenza del diritto dell' O.S. ricorrente a nominare una RSA all'interno dell'unità di Sestri Ponente per difetto del requisito dimensionale, essendo addetti a tale unità meno di 15 dipendenti , considerato che alcuni lavoratori erano part time ed applicato il criterio di quantificazione del *full time equivalent*;
- la giustificatezza dello spostamento della sig. ra ~~Pellicciari~~ presso la Caserma Maridografico nell'ambito dell'operazione di riassetto organizzativo da parte di ~~Serenissima Ristorazione~~ spa, successivamente al subentro nell'appalto cui era addetta la sig Ra Pellicciari;
- l'insussistenza di un vero e proprio trasferimento della lavoratrice, trattandosi piuttosto di un mero spostamento temporaneo, motivato da ragioni organizzative connesse all'esubero della sua posizione lavorativa presso la mensa di Sestri Ponente ;
- L'impossibilità di configurare -con riferimento alla precedente sede di lavoro della ~~Pellicciari~~ e a quella di nuova assegnazione - due autonome e distinte unità produttive, trattandosi piuttosto di due mere articolazioni aziendali nell'ambito dello stesso Comune di Genova.

Sulla base di tali difese la causa può essere decisa allo stato degli atti .

Risultano provate in via documentale sia la nomina della sig.ra ~~Pellicciari~~, quale RSA della ~~UILTUCS~~ presso l'unità produttiva della mensa aziendale di ~~Sincantieri~~ di Sestri Ponente sia la comunicazione di tale nomina alla società convenuta con missiva del 21.7.2015 ( doc 2 e 4 del ricorso ) .



Risulta altresì provato il riconoscimento da parte dell'azienda delle prerogative di RSA in capo alla lavoratrice ██████████, poiché sino a gennaio e febbraio 2016 sono stati alla stessa riconosciuti in busta paga i permessi retribuiti per ragioni sindacali come da buste paga di gennaio e febbraio del corrente anno ( doc 5 ).

Non pare apprezzabile l'argomento difensivo della convenuta in ordine al riconoscimento di tali prerogative per mero errore , connesso alla mancanza di precisa cognizione , sino al febbraio 2016, circa il numero degli addetti alla mensa di Fincantieri di Sestri P.

Si osserva infatti che la convenuta era subentrata sull'appalto di Fincantieri in data 13.7.2015 ed aveva posto in essere una riorganizzazione aziendale per esubero del personale , implicante il ricorso alla CIGS e l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo , con la stipula di svariati accordi sindacali cui parteciparono diverse OOSS tra cui la UIITUCS .

Deve quindi ritenersi che vi sia stato il pieno ed effettivo riconoscimento da parte dell'azienda della consistenza dell'organico della sede di Sestri P- e delle prerogative sindacali di UILTUCS, quantomeno in via di fatto, ed in particolare del diritto di tale organizzazione ad avere all'interno dell'unità produttiva di Sestri Ponente. un proprio RSA

Doveva quindi trovare attuazione il disposto dell'art 22 Sta Lav che impone al datore di lavoro in caso di trasferimento di rappresentante sindacale da un'unità ad altra – sino al limite di un anno dopo la cessazione dell'incarico- di ottenere il preventivo nulla osta dell'organizzazione di appartenenza.

Il trasferimento dell'8.4.2016, poi revocato, era dunque senz'altro lesivo delle prerogative di UILTUCS.

Per le stesse ragioni deve essere dichiarato antisindacale il trasferimento della sig.ra ██████████ presso l'Ospedale di San Martino disposto in data 9 giugno 2016.

Non vi è prova della temporaneità dell'assegnazione , del resto a tutt'oggi perdurante, non risultando invero dal provvedimento datoriale l'apposizione di alcun termine.

Né può dubitarsi dell'autonomia dell' unità produttiva di provenienza rispetto a quella di destinazione , riguardando le due sedi di lavoro distinti appalti, diversi committenti e diverse attività ( mensa aziendale una e bar spaccio ospedaliero l'altra) .



L'intermedia comunicazione alla lavoratrice di una contestazione disciplinare – tra l'altro il giorno successivo alle doglianze scritte da UIITUCS avverso il primo trasferimento -, contestazione poi non seguita dalla comminazione di alcuna sanzione disciplinare , se letta in combinato disposto con gli ulteriori provvedimenti datoriali , non può che essere considerata parte del complesso comportamento illecito posto in essere da Serenissima Ristorazioni ai danni della ricorrente .

Il ricorso è dunque fondato e va accolto .

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Pqm

- dichiara l'antisindacalità della condotta posta in essere da [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante, nei confronti di UIITUCS di Genova e della Liguria , avente ad oggetto il trasferimento della sig.ra [REDACTED] con lettera del 9.6.2016 ;
- ordina a [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti;
- condanna la convenuta a rifondere l' Organizzazione ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oltre IVA e CPA.

Genova, 06/09/2016

IL GIUDICE  
Francesca Maria Parodi

